

PROTESI D' ACCORDO FERIE PREGRESSE

Il giorno **06 febbraio 2025**, alle ore 16.00 presso la sede di Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. Gorizia - d'ora in poi APT - via Caduti di An Nasiriyah 6, si sono incontrati:

Rappresentano APT:

- Ing. Roberto Bassanese – Direttore di Esercizio;
- Dott. Paolo Zorzenon – Responsabile Dir. Risorse Umane e Organizzazione

Per le OO.SS. sono presenti:

- FILT-CGIL, rappresentata dai signori Marco Sosol, Gabassi Lucrezia, Boni Dimitri, David Musig;
- FIT CISL, rappresentata da Denis Lovato;
- FAISA-CISAL, rappresentata da Maria Pia Vannicola;
- UIL TRASPORTI, rappresentata dai signori Pricolo Roberto, Grusovin Gianluca.

Premesso che:

in riferimento alle richieste di riconoscimento di una retribuzione per i periodi di ferie goduti adeguata "alla nozione europea di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali" alla luce dell'invocata giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Suprema Corte (Cass. 17 maggio 2019, n. 13427), al fine di raggiungere per le giornate in cui le ferie sono state fruite in condizioni economiche paragonabili ai periodi ordinari di lavoro.

L'art. 4 del A.N. 10 maggio 2022 ha introdotto la "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 da corrisondersi ai lavoratori per ogni giornata di ferie da loro fruita. Detta indennità, non utile ai fini del calcolo del TFR, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.

L'Azienda ha sottoscritto con le OO.SS. nel mese di giugno 2024 il Verbale di Accordo "indennità ferie pregresse" quale soluzione conciliativa per tutti i dipendenti in forza; è pertanto espressa volontà dell'Azienda definire ogni possibile contenzioso anche con il personale cessato individuando una soluzione condivisa con le medesime OO.SS. che permetta di concludere transattivamente il tema delle vertenze inerenti l'indennità ferie pregresse e/o diverse richieste del personale cessato che possano far insorgere futuro contenzioso.

Nel mese di gennaio 2025 si è aperto un serrato tavolo di trattativa tra APT e le OO.SS, con lo scopo di individuare, per il personale cessato non oltre cinque anni a ritroso dalla data odierna ovvero per il personale cessato per cui siano decorsi non più di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, volta a porre fine ad ogni possibile nascita di contenzioso e a tutte le ragioni di dissidio e controversia relative, connesse, conseguenti, accessorie, anche solo occasionate dall'avvenuta fruizione delle ferie, evitando per tutte le parti l'alea dei giudizi ed i relativi costi.

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten signatures on the right margin]

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) La Società, in via meramente conciliativa, senza pertanto riconoscimento alcuno delle pretese dei lavoratori (cessati) ed al solo scopo di porre fine ad ogni insorto o insorgendo contenzioso e a tutte le ragioni di dissidio e controversia relative, connesse, conseguenti, accessorie, anche solo occasionate dall'avvenuta fruizione delle ferie, si impegna a corrispondere ai lavoratori, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa relativa, connessa, conseguente, accessoria o vicaria alla retribuzione e/o alle condizioni economiche per le giornate di ferie fruito od anche solo occasionata dall'avvenuta fruizione delle ferie, una somma complessiva, comprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, da determinarsi secondo i seguenti criteri:
 - a) Per tutti i dipendenti aventi diritto (per il personale cessato non oltre cinque anni a ritroso dalla data odierna ovvero per il personale cessato per cui siano decorsi non più di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione) l'importo omnicomprendente a mero titolo transattivo da corrispondere al/alla singolo/a lavoratore/lavoratrice sarà pari ad euro 8,00 lordi (otto/00 €) giornalieri da moltiplicarsi per le giornate di ferie effettivamente fruito dal 01 luglio 2007 al 30 giugno 2022, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente.
 - b) Gli importi spettano ai/alle lavoratori/lavoratrici aventi diritto indipendentemente dal parametro, per il personale cessato non oltre cinque anni a ritroso dalla data odierna ovvero per il personale cessato per cui siano decorsi non più di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione;
 - c) gli importi non saranno riproporzionati nei casi di lavoro part-time.
- 3) Ciascun lavoratore potrà vedersi riconoscere l'importo così come complessivamente determinato, unitamente alla somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di rinunce (soltanto per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità lavorativa superiore ai 12 mesi continuativi), ove sottoscriva verbale di conciliazione in sede protetta, rinunciando: ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o derivanti sia dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale; alla proposizione di qualsivoglia azione nei confronti dell'Azienda, originata, anche solo indirettamente dall'intercorso rapporto di lavoro. Il Lavoratore, inoltre, con il puntuale adempimento del pagamento delle somme da parte dell'Azienda si dichiara integralmente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere dalla società per qualunque titolo, ragione e causa, connessa all'intercorso rapporto di lavoro, alla sua costituzione, al suo svolgimento e alla sua cessazione; (in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi ulteriore pretesa e/o rivendicazione relativa a inquadramento contrattuale, lavoro straordinario, festivo e notturno e relative incidenze, differenze retributive, ferie e indennità sostitutiva, riposi, festività, premi, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, TFR, nonché interessi e rivalutazione monetaria).

B

W

ser > /

ser > /

ser > /

ser > /

ser > /

ser > /

ser > /


Il presente accordo è pertanto da intendersi transattivo e onnicomprensivo, intendendosi ogni proprio eventuale diritto o pretesa, anche se qui non espressi, comunque rinunziati.

- 4) Tutte le rinunce del presente verbale vengono accettate dal Datore di lavoro che, a sua volta, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Lavoratore per qualunque ragione, titolo o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, dedotta e/o deducibile, connessa al rapporto di lavoro di cui in premessa, con riferimento alla sua costituzione, al suo svolgimento e alla sua cessazione, dichiarazione che viene accettata dal Lavoratore, sicché la presente conciliazione assume carattere di generale transazione novativa fra le Parti anche ai sensi degli artt. 1965 e 1975 c.c
- 5) Entro il mese di ottobre 2025 dovrà essere sottoscritto il verbale di conciliazione in sede assistita ai sensi dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. (come da modello allegato), a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa relativa, connessa, conseguente, accessoria o vicaria alla retribuzione e/o alle condizioni economiche per le giornate di ferie fruita e/o pretese e rivendicazioni connesse all'intercorso rapporto di lavoro.
- 6) Le erogazioni degli importi determinati dal presente accordo verranno liquidate in un'unica soluzione successiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla sottoscrizione dello stesso.
- 7) Le parti sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano a darne congrua pubblicità alle persone potenzialmente interessate ad aderire e sottoscrivere il Verbale di Conciliazione, convenendo che il Verbale di Accordo, suoi allegati e tutte le informazioni necessarie siano pubblicate nella sezione *Avvisi e news* del sito <https://www.apggorizia.it/>
- 8) I lavoratori cessati, interessati a firmare la conciliazione in sede protetta entro e non oltre il 31 ottobre 2025, dovranno manifestare la loro adesione mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, debitamente firmato, entro il 30 giugno 2025 da consegnare brevi manu presso l'ufficio Protocollo (segreteria piano terra della Sede aziendale) o tramite PEC segreteria.apggo@legalmail.com o e.mail segreteria@apggorizia.it allegando sempre una copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Si allega il "Verbale di conciliazione in sede protetta" che verrà utilizzato per la sottoscrizione delle conciliazioni di cui sopra.


Letto confermato e sottoscritto

Per APT S.p.A.



UNTRA
LULI

Per le OO.SS.

Fili-Coic


FIL-CISL
Semi bond
FAISA-CISAL
Ruhomende